

ROMA



Protocollo RC n. 37388/2022

Deliberazione n. 49

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N.9

Seduta Pubblica del 2 febbraio 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di giovedì 2 del mese di febbraio, alle ore 9,35 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 9,30 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,03 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al quarto appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 28 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Cicculi Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Masi Mariacristina, Melito Antonella, Palmieri

Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e gli Assessori Pratelli Claudia e Veloccia Maurizio.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 1^a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

149^a Proposta (Dec. G.C. n. 89 del 15 dicembre 2022)

Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 – Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. G.C. n. 89 del 15 dicembre 2022).

Premesso che

nell'ambito della propria autonomia, definita dall'articolo 3 della Legge 30 dicembre 1989, n. 439 quale diritto e capacità concreta per le comunità locali di regolamentare ed amministrare secondo le competenze ad esse attribuite e a favore delle popolazioni una parte importante di affari pubblici, l'Ente locale si configura quale interprete primario dei bisogni della propria comunità, divenendo al contempo promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento. Roma Capitale deve assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale attraverso l'erogazione di una pluralità di servizi di supporto all'efficace svolgimento delle proprie missioni istituzionali;

lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, annovera tra i principi cardine la volontà di attribuire rilevanza prioritaria e ruolo fondamentale alla considerazione di tali bisogni, favorendo a tal fine anche forme di partecipazione attiva dei cittadini; il comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale dispone che la gestione di servizi pubblici per la produzione di beni e attività, volti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo

economico e civile della comunità, è svolta secondo le modalità previste dalla legge .ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza;

il successivo comma 2 prevede che, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire, l'Assemblea Capitolina, con proprio provvedimento motivato, opera la scelta fra le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione;

il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’art. 2, comma 1, lettera h) definisce “servizi di interesse generale” (...) “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;

ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. i) costituiscono “servizi di interesse economico generale” (...) “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”;

nell’ambito di tale quadro normativo, costituisce funzione fondamentale di Roma Capitale la puntuale individuazione dei servizi rientranti nelle categorie sopra definite, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della propria comunità;

in particolare nelle aree di intervento relative al settore educativo e scolastico, l’Amministrazione garantisce una serie di prestazioni che, rivolgendosi alla platea dei bambini da zero a sei anni, incidono significativamente sugli standard di vita della comunità cittadina influenzandone le potenzialità di sviluppo e la complessiva qualità; per il solo segmento educativo e scolastico tali attività interessano, nel complesso, circa 40.688 utenti in circa 550 strutture comunali, essendo chiamato l’Ente ad assicurare i servizi di pulizia e ausiliario nei plessi di nido a gestione diretta e di scuola dell’infanzia comunale, nonché l’assistenza al trasporto degli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e degli studenti con disabilità anche di scuola secondaria di secondo grado;

un approccio e modalità globale della gestione dei servizi sopra menzionati consentono un’erogazione efficace ed efficiente dei medesimi, favorendo l’innalzamento della qualità erogata e della qualità percepita dall’utenza;

Roma Capitale ha già ricompreso tali servizi tra quelli di interesse generale meritevoli di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al contempo assicurando la partecipazione del mercato in attività di rilevanza economica;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018, infatti, a seguito delle specifiche attività di ricognizione e verifica condotte dalle competenti Strutture capitoline, il servizio scolastico integrato, comprendente quattro attività distinte ma complementari consistenti nell'ausiliario (nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei Mestieri), nell'assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni con disabilità, delle scuole secondarie di secondo grado), nella pulizia (nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei Mestieri) e nella piccola manutenzione e facchinaggio (nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali) è stato qualificato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., quale servizio di interesse generale, meritevole di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con il parere Rif. n. S3315, ha confermato la correttezza del perimetro prestazionale omogeneo del servizio scolastico integrato, da rendersi nel medesimo contesto operativo (plessi scolastici) il cui affidamento unitario avrebbe comportato sinergie organizzative;

con il predetto provvedimento, Roma Capitale ha, tra l'altro, individuato quale migliore modello organizzativo per la gestione del servizio integrato scolastico la società a partecipazione mista pubblico-privata, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. al fine di contemperare l'obiettivo di innalzare il livello di qualità del servizio erogato con l'esigenza di assicurare efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del generale principio di libera concorrenza; contestualmente è stata approvata la bozza dello Statuto, lo schema dei Patti parasociali, il Piano Economico Finanziario e del Contratto di Servizio;

la ripartizione delle quote azionarie della costituenda NewCo è stata fissata al 51% per Roma Capitale, con la previsione che il socio privato dovesse acquisire il restante 49%, ponendo il rischio operativo interamente a carico del socio privato;

con Determinazione Dirigenziale n. 1550 del 31 luglio 2018 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha approvato la progettazione a base di gara del servizio scolastico integrato, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U.C. - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi, ha provveduto all'indizione di una procedura aperta, in un unico lotto ai sensi dell'art 32 del Codice dei Contratti e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, per la "Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società S.p.A. mista pubblico privata", ai sensi degli art. 17 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii. e art. 5, comma 9, del citato Codice;

avverso tale provvedimento di indizione gara sono stati proposti, in data 1 ottobre 2018, due distinti ricorsi innanzi al TAR Lazio; il primo, da parte di Roma Multiservizi S.p.A.

e da parte di Rekeep S.p.A, contro la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99/2018 e relativi atti amministrativi riguardanti la gara a doppio oggetto, richiedendo l'accertamento della nullità provvedimento per inottemperanza a precedente giudicato - sentenza TAR II n. 1088/18 - ovvero l'annullamento per distinti profili di illegittimità della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018;

il TAR Lazio, con propria Ordinanza n. 6382/2018 del 25 ottobre 2018, sul ricorso R.G. 11052 proposto da Rekeep S.p.A., ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti di legge; il 9 ottobre 2019 si è svolta in udienza pubblica la discussione del merito della domanda di annullamento, fatta in subordine da Rekeep S.p.A. nel ricorso in ottemperanza, ed è stata emanata la sentenza del TAR Lazio n. 338, pubblicata in data 13 gennaio 2020, con la quale la richiesta di annullamento, proposta uno actu con il ricorso introduttivo, è stata rigettata;

il secondo dei ricorsi è stato depositato in data 3 ottobre 2018 da Roma Multiservizi S.p.A. al TAR Lazio n. reg. gen. 10991, avente ad oggetto: "Annullamento del bando con il quale è stata indetta una procedura di gara a doppio oggetto per la costituzione di una NewCo e per il conseguente affidamento, alla stessa, del Servizio scolastico integrato, consistente nei servizi di ausiliari nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e Mestieri, assistenza al trasporto scolastico, pulizia, manutenzione accidentale e facchinaggio", con cui si è chiesto, anche in questo caso, l'annullamento della gara a doppio oggetto, previa tutela cautelare;

il 9 gennaio 2019 si è svolta l'udienza pubblica di discussione ed è stata emanata la Sentenza n. 935, pubblicata il 24 gennaio 2019, con cui il TAR Lazio ha preso atto della rinuncia di Roma Multiservizi S.p.A.;

in data 16 novembre 2018 e in data 12 dicembre 2018 si sono svolte le sedute pubbliche del Seggio di gara nel corso delle quali, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'unico partecipante, il costituendo "RTI Roma Multiservizi S.p.A. con Rekeep S.p.A. a Socio Unico", è stata proposta l'esclusione del medesimo costituendo RTI per le motivazioni di cui al Verbale rep. n. 13013 del 12 dicembre 2018;

pertanto, non avendo consentito di aggiudicare il servizio scolastico integrato entro il 31 dicembre 2018, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 2314 del 13 dicembre 2018 è stata disposta, fino alla conclusione della procedura della gara sopra citata, la proroga tecnica dell'affidamento dei servizi in oggetto indicati alla Roma Multiservizi S.p.A., a far data dall'1 gennaio 2019 e fino al 31 luglio 2019, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1551/2018, integrati dai termini dell'accordo del 31 luglio 2018, sopra richiamato;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici n. 435 dell'1 marzo 2019 è stata disposta, per le motivazioni espresse nel suddetto provvedimento, l'esclusione del costituendo "RTI Roma Multiservizi S.p.A. con Rekeep S.p.A. a Socio Unico";

avverso tale provvedimento sono stati proposti due distinti ricorsi al TAR Lazio, nn. reg. gen. 4674/2019 e 4701/2019, con i quali rispettivamente Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A. hanno richiesto l'annullamento, previa tutela cautelare, degli atti con cui è stata disposta l'esclusione del RTI Roma Multiservizi-Rekeep, a seguito dei quali sono state pronunciate rispettivamente le sentenze di rigetto del TAR Lazio nn. 7893/2019 e 7891/2019, pubblicate il 18 giugno 2019;

alle due sentenze hanno fatto seguito i ricorsi in appello al Consiglio di Stato, nn. reg. gen. 5663 (depositato da Roma Multiservizi S.p.A. il 2 luglio 2020) e 6020 (depositato da Rekeep S.p.A. il 15 luglio 2020), aventi ambedue per oggetto: "Esclusione dalla Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del Servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società mista Pubblico-Privata";

con tali ricorsi, ambedue i ricorrenti hanno chiesto la riforma delle sentenze brevi del TAR Lazio citate (nn. 7891 e 7893), concernenti l'esclusione dalla gara a doppio oggetto, previa sospensione dell'efficacia delle stesse sentenze, per ottenere l'annullamento degli atti con i quali è stata disposta l'esclusione;

il Consiglio di Stato si è pronunciato con le ordinanze cautelari nn. 3858 (n. reg. gen. Ricorsi 5663) e 3870 (n. reg. gen. ric. 6020), pubblicate il 26 luglio 2019, accogliendo le istanze cautelari, sospendendo quindi l'esecutività delle sentenze del TAR impugnate e fissando la discussione nel merito per il 13 febbraio 2020;

al fine di consentire la prosecuzione dei servizi ausiliari nei Nidi e nelle Scuole dell'infanzia capitolini, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n.1419 del 31 luglio 2019, è stato affidato il servizio in proroga tecnica alla Roma Multiservizi S.p.A. per il periodo agosto - dicembre 2019, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, integrati con le disposizioni dell'accordo del 30 luglio 2019 prot. QM-26293;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici n. 779 del 16 aprile 2019 è stato disposto di ricorrere, in analogia con quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ad una "Procedura negoziata a doppio oggetto, per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società S.p.A. mista pubblico - privata", preceduta da manifestazione d'interesse;

con il medesimo provvedimento n. 779/2019 è stata, inoltre, nuovamente approvata la progettazione a base di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1550 del 31 luglio 2018; conseguentemente, dal 17 maggio 2019 al 17 giugno 2019, è stato pubblicato - a cura del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza - apposito avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, a doppio oggetto, per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società S.p.A. mista pubblico - privata;

Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A. hanno presentato due ulteriori ricorsi al TAR Lazio (n. R.G. rispettivamente 8297 del 28 giugno 2019 e 8440 dell'1 luglio 2019) al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della procedura negoziata a doppio oggetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 779/2019;

il TAR per il Lazio si è pronunciato con due ordinanze cautelari, nn. 5954 (Rekeep S.p.A.) e 5956 (Roma Multiservizi S.p.A.), pubblicate il 13 settembre 2019, con cui sono state respinte entrambe le richieste di misura cautelare;

nei confronti delle due ordinanze cautelari da ultimo citate sono stati presentati due distinti ricorsi al Consiglio di Stato nn. reg. gen. 7740 (Roma Multiservizi S.p.A.) e 7930 (Rekeep S.p.A.), depositati il primo il 23 settembre 2019 e il secondo il 30 settembre 2019, con i quali i ricorrenti hanno chiesto la riforma delle suddette ordinanze cautelari del TAR Lazio;

alla scadenza dei termini indicati nel predetto Avviso di manifestazione d'interesse, attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare" sono state presentate n. 6 manifestazioni di interesse, tra le quali anche quella del citato RTI, Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A., che, tuttavia, non è stato ammesso per le stesse motivazioni di cui sopra;

con Determinazione Dirigenziale SU/322/2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U.C. - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi è stata approvata la lettera di invito a presentare offerta alla "Procedura Negoziata a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società S.p.A. mista pubblico-privata."

alla scadenza del termine stabilito per la trasmissione delle offerte è pervenuta una sola offerta da parte di "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative", e con Determinazione Dirigenziale QM/1363/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si è stabilito di ammettere alla procedura di che trattasi il consorzio "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa", che ha partecipato alla procedura negoziata nella forma di Consorzio di Cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con Determinazione Dirigenziale n. 1677 dell'1 ottobre 2019, "Presenza d'atto dei risultati della procedura negoziata a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società S.p.A. mista pubblico - privata". Durata 6 anni" è stata proposta l'aggiudicazione a: CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02884150588, C.F. n. 02884150588, che ha partecipato alla procedura negoziata nella forma di Consorzio di Cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. 8) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il Consiglio di Stato, relativamente ai ricorsi presentati avverso la procedura negoziata, ritenuto che a seguito dell'emissione delle ordinanze cautelari nn. 3858 e 3870 del 26 luglio 2019, con cui sono stati sospesi sia l'esecutività delle sentenze brevi del TAR Lazio nn. 7891 e 7893, sia gli effetti del provvedimento di esclusione dalla gara a

doppio oggetto - procedura aperta - la procedura negoziata oggetto dei due ricorsi risultasse priva di uno dei suoi presupposti di ammissibilità, ha accolto l'appello e quindi, in riforma delle ordinanze impugnate, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado, con le ordinanze cautelari nn. 5108 (per il ricorso n. reg. gen. 7740) e 5109 (per il ricorso n. reg. gen. 7930), pubblicate l'11 ottobre 2019;

la procedura di aggiudicazione è stata pertanto sospesa con Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5108 e 5109, RG 7440 e 7930, dell'11 ottobre 2019; in considerazione della sospensione del giudizio da parte del Consiglio di Stato si è reso necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi educativi e scolastici, procedere alla proroga tecnica dell'affidamento dei servizi indicati in oggetto per il periodo 1 gennaio 2020 - 30 aprile 2020;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 2092 del 30 dicembre 2019, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1419/2019, integrato dell'accordo QM-26293 del 31 luglio 2019, alla Società Roma Multiservizi S.p.A., salvo l'affidamento, prima di tale data, del servizio integrato alla costituenda società mista pubblico - privata "NewCo" come da procedura negoziata;

il Consiglio di Stato, in relazione al ricorso in appello contro la Sentenza TAR Lazio nn. 7893 e 7891, RG 4674 e 4701, contro l'esclusione del RTI dalla procedura aperta, in prima istanza ha sospeso l'esecutività della Sentenza impugnata, mentre con Ordinanza nn. 01214/2020, RG 05663/2019 e RG 0620/2019, ha disposto la remissione alla Corte di Giustizia Europea delle questioni pregiudiziali;

il 27 aprile 2020 è stato assunto il provvedimento dirigenziale 212/2020 con il quale è stato disposto l'affidamento alla Roma Multiservizi S.p.A. dell'appalto in Global Service nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale, in regime di Proroga Tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per il periodo 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020;

l'8 giugno 2020 è stato presentato da parte di Rekeep S.p.A. un ulteriore ricorso in appello al Consiglio di Stato relativamente all'impugnativa della sentenza non definitiva del TAR n. 7888 del 18 giugno 2019 e della sentenza TAR n. 338 del 13 gennaio 2020, riferite entrambe al ricorso presentato in data 1 ottobre 2018, contro la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99/2018 e relativi atti amministrativi riguardanti la gara a doppio oggetto, con la richiesta di accertamento: della nullità provvedimento per inottemperanza a precedente giudicato - sentenza TAR Il n. 1088/18 - ovvero per l'annullamento per distinti profili di illegittimità della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018, procedura aperta;

con Determinazione Dirigenziale rep. 379 del 31 luglio 2020, tenuto conto del regime delle sopravvenienze fattuali e giuridiche rispetto alle Ordinanze di sospensione del Consiglio di Stato e tenuto conto del contesto anche emergenziale e della sopravvenuta normativa del decreto semplificazione 76/2020, l'Amministrazione, al fine di scongiurare l'ennesima proroga tecnica e restituire al mercato i servizi di che trattasi, ha inteso procedere ad un affidamento temporaneo in via d'urgenza all'unico soggetto individuato come idoneo, e cioè al Consorzio CNS, per il tempo strettamente necessario

al Consiglio di Stato per pronunciarsi in merito all'esclusione della società Roma Multiservizi S.p.A. dalle procedure di gara;

anche tale procedimento, tuttavia, il terzo in ordine cronologico, è stato sospeso con Decreto Presidenziale, V Sezione del Consiglio di Stato, n. 4716 del 5 agosto 2020, che fa seguito al ricorso n. 06317 proposto da Roma Multiservizi S.p.A.; per garantire la regolare ripresa delle attività didattico educative nel mese di settembre 2020 è stata quindi concessa ulteriore proroga tecnica alla Società Roma Multiservizi S.p.A., con termine al 31 luglio 2021;

in vista della scadenza posta per la proroga tecnica - 31 luglio 2021 - si è provveduto a valutare tutti i possibili scenari afferenti allo stato delle procedure avviate, ad esito dei quali si è deciso di procedere, in via d'urgenza, ad un affidamento cosiddetto "ponte" del servizio scolastico integrato, limitato cioè al tempo necessario per la conclusione del procedimento giudiziario consultata sul punto l'Autorità Nazionale Anticorruzione; pertanto, con Determinazione Dirigenziale rep. 406 del 21 maggio 2021, si è provveduto alla "Approvazione della progettazione e indizione della gara per l'affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, che si articola nelle seguenti attività:

- ausiliario nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei Mestieri;
- assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado);
- pulizia nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei Mestieri;
- piccola manutenzione e facchinaggio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali;

con Determinazione Dirigenziale n. 445 del 7 giugno 2021, "Procedura Negoziata per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale. Approvazione dell'Avviso di manifestazione d'interesse a presentare offerta. Affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 66.328.531,32 incluso IVA al 22%, di cui € 54.367.648,62 importo a base di gara, compresi € 108.518,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA al 22% per un importo pari ad € 11.960.882,70. CIA: 00798 - CIG: 87621670F4, n. gara 8158212" è stato approvato l'Avviso di manifestazione d'interesse;

con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 13 agosto 2021, è stata disposta l'Aggiudicazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale;

la gara è stata aggiudicata alla Roma Multiservizi S.p.A, che ha offerto un ribasso del 24,01% sul prezzo a base di gara, ovvero per un importo pari ad € 41.231.513,16, oltre IVA al 22%;

la Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione), che si è espressa in merito con la sentenza dell'1 agosto 2022, ha dichiarato in particolare che l'art. 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico dalla procedura volta, da un lato, a costituire una società a capitale misto e, dall'altro, ad aggiudicare a tale società un appalto pubblico di servizi, qualora tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice al capitale di tale operatore economico, la partecipazione massima della suddetta amministrazione aggiudicatrice al capitale di detta società, così come stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata se questa stessa amministrazione aggiudicatrice scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio, a condizione che un simile superamento comporti un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice;

al momento si è in attesa del pronunciamento in materia da parte del Consiglio di Stato;

con Deliberazione n. 210 del 17 giugno 2022 la Giunta Capitolina, rilevato che “ (...) a livello nazionale con la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, è stato infatti modificato il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 prevedendo, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti da personale esterno alla pubblica amministrazione nelle scuole dello Stato, il ricorso esclusivo a personale dipendente del profilo dei collaboratori scolastici, con l'effetto di internalizzare il personale che svolgeva mansioni di pulizia e ausiliarie nelle scuole dello Stato; tale orientamento nazionale circa la gestione diretta del servizio è stato ribadito con Legge di Bilancio n. 160 del 30 dicembre 2020 (...)” e, conseguentemente, che “(...) l'orientamento di Roma Capitale indirizzato al superamento del modello di gestione tramite mercato appare pertanto essere stato avvalorato ma, al contempo, anche superato dalla scelta operata a livello nazionale nel dicembre dello stesso 2018 con la citata Legge di Bilancio, che indirizza invece verso una gestione diretta del servizio di pulizia e ausiliario scolastico e si pone quale modello di riferimento per il servizio scolastico integrato (...)” ha ritenuto necessario “(...) individuare il migliore modello organizzativo per l'attività di produzione del servizio di interesse generale “servizio scolastico integrato” - strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale (...)”;

con il predetto provvedimento, la Giunta Capitolina ha ritenuto pertanto necessario “(...) valutare se la scelta operata dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 99/2018, anche in ragione di quanto sopravvenuto, sia ancora la soluzione più idonea per la gestione del servizio scolastico integrato da parte di Roma Capitale, ovvero se risulti maggiormente rispondente a principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, il modello di società in house, prevista dall'art. 2, lett. o), del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., anche in ragione del miglioramento della qualità stessa del servizio erogabile alla collettività, al fine di fornire all'Assemblea Capitolina maggiori elementi di valutazione in ordine ai processi volti a raggiungere gli obiettivi primari che l'Amministrazione intende garantire (...)”;

a tal fine, con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 210/2022 è stato conferito mandato, per quanto di competenza, al Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale ed al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale di svolgere “(...) ogni utile attività istruttoria finalizzata a verificare se il modello della gara a doppio oggetto

possa ancora considerarsi quale migliore modello organizzativo per l'attività di produzione del servizio di interesse generale "servizio scolastico integrato" o se il modello della società in house risulti maggiormente rispondente ai principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, tenendo conto dello schema di Linee Guida ANAC recanti "Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi del articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i." - inviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere - e nel dettaglio - di ulteriori specifici benefici per la collettività, determinati dal miglioramento della qualità stessa del servizio ottenibile mediante l'effettuazione di attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni, la previsione di questionari di gradimento destinati ai genitori dei piccoli utenti, la partecipazione degli interessati attraverso l'accesso alle informazioni, la presentazione di reclami e la formulazione di osservazioni:

- la definizione dei contenziosi pendenti con conseguente annullamento del rischio di soccombenza a carico di Roma Capitale;
- la garanzia della continuità nell'erogazione delle prestazioni da parte di un organismo sottoposto al controllo analogo di Roma Capitale, che avrebbe modo di adeguare, anche in itinere, le condizioni di esercizio alle proprie specifiche esigenze;
- il mutato fabbisogno per la corretta copertura delle esigenze del servizio scolastico integrato per l'anno educativo e scolastico 2022/2023, superiore al fabbisogno valutato per la gara - ponte per l'anno scolastico 2021/2022, in ragione delle direttive stabilite riguardo all'estensione dell'orario di apertura dei nidi, con prolungamento dell'orario di chiusura su parte dei nidi in ciascun Municipio;
- l'avvenuto rinnovo del CCNL di settore e l'aumento dei costi per il servizio di pulizia delle strutture educativo-scolastiche;
- il beneficio sociale determinato dalla stabilità occupazionale dei più di 2.000 dipendenti a tempo indeterminato di livello operativo, obiettivo non assicurabile mediante la mera applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 tra operatori economici;

la Giunta Capitolina, con il più volte citato provvedimento, partendo dalla considerazione che Roma Multiservizi S.p.A. è una società di secondo livello del Gruppo Roma Capitale in quanto partecipata al 51% da AMA S.p.A. e svolge servizi di global service scolastico con il committente Roma Capitale (pulizia, assistenza e trasporto scolastico per asili nido e materne), e il servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche con il committente AMA S.p.A., effettuando da anni le attività inerenti il servizio scolastico integrato nelle strutture educativo scolastiche di competenza di Roma Capitale, in virtù di una serie di proroghe tecniche dell'iniziale affidamento e, da ultimo, a seguito dell'aggiudicazione della gara avvenuta con la citata Determinazione Dirigenziale n. 625 del 13 agosto 2021, ha ritenuto inoltre opportuno "(...) integrare l'attività istruttoria finalizzata a verificare quale modello organizzativo risulti maggiormente rispondente ai principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, per l'attività di produzione del servizio di interesse generale "servizio scolastico integrato", estendendo la valutazione all'ipotesi di acquisizione della partecipazione societaria o dei rami di azienda di cui si compone Roma Multiservizi S.p.A. (...)".

Considerato che

con il medesimo provvedimento è stato dato mandato al Dipartimento Partecipate di tenere conto delle risultanze di una due diligence del valore della partecipazione societaria e dei rami di azienda di cui si compone Roma Multiservizi S.p.A.;

in attuazione rispettivamente del punto n. 2) del suddetto dispositivo deliberativo, il Dipartimento Partecipate ha affidato, con Determinazione n. 16 dell'8 luglio 2022, ad una primaria società di revisione (Deloitte & Touche S.p.A.) l'incarico concernente la citata due diligence;

la due diligence risulta redatta e presentata dal soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di indagine (Deloitte & Touche S.p.A.) ed acquisita al prot. n. RL3859 del 31 agosto 2022;

dalla stessa due diligence emergono valutazioni, tra le altre, in ordine al presunto valore dei rami di azienda non core della Roma Multiservizi S.p.A. che esulano dal perimetro delle attività relative al servizio scolastico integrato;

sul punto, dallo stesso documento emerge come qualora si dovesse propendere per l'acquisto delle quote dal soggetto privato da parte di AMA S.p.A. che detiene il 51% delle quote della Roma Multiservizi S.p.A., il prezzo di acquisto corrisponda sostanzialmente al valore dei rami di azienda non core con conseguente neutralità dell'operazione sotto il profilo finanziario;

l'acquisizione della quota di minoranza presuppone chiaramente la preventiva e contestuale gestione dei rapporti, da parte di AMA S.p.A., con i Soci di minoranza in ordine al necessario spin-off dei rami d'azienda in questione, e come, al riguardo occorra sin d'ora formulare apposito mandato affinché la stessa società partecipata avvii, senza indugio, tale interlocuzione, in tempi brevi e mediante l'ausilio tecnico della citata due diligence.

Rilevato che

con Deliberazione n 109 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs.n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii." l'Assemblea Capitolina ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e ss.mm.ii, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, dirette ed indirette, possedute alla data del 31 dicembre 2021 da Roma Capitale negli organismi partecipati qualificati come società ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo medesimo, prevedendo il mantenimento della partecipazione indiretta detenuta nella Società Multiservizi S.p.A. per il tramite di AMA S.p.A, dando inoltre indirizzo a quest'ultima società partecipata di acquisire l'intero pacchetto azionario di Roma Multiservizi S.p.A. con l'obiettivo di creare un soggetto in house entro il 30 giugno 2023;

il citato D.Lgs. 175/2016 contiene la disciplina in ordine alla costituzione di società da parte di Amministrazioni Pubbliche, nonché all'acquisto, al mantenimento ed alla gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, avente come obiettivi l'efficiente gestione

delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

più specificamente, l'art. 2 del citato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica definisce come "società in house" le società sulle quali un'Amministrazione Pubblica esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

in base all'art. 4 del citato D.Lgs. 175/2016 "le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

tuttavia, il successivo comma 2 prevede che, nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività espressamente indicate nella stessa norma, tra cui la produzione di un servizio di interesse generale;

l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 a sua volta prevede che "a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all' articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni Pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

in virtù del combinato disposto degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 la deliberazione di partecipazione di un'Amministrazione Pubblica alla costituzione di una società e comunque tutte le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti devono essere adottate dall'Ente Locale con deliberazione di Consiglio Comunale;

anche il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, contenente il Codice dei Contratti pubblici, prevede diverse disposizioni in materia di società in house; l'art. 4 dispone infatti che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, debba comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

il successivo art. 5 prevede una dettagliata indicazione dei principi comuni in materia di esclusione anche di appalti pubblici stabilendo che “una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati (le quali non comportano controllo o potere di veto) previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;

l’art. 192, comma 2, infine statuisce che “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di “efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

la normativa vigente prevede pertanto la possibilità che l’Amministrazione di un Ente Locale possa “(...) effettuare una scelta per l’individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge, esercitando i propri poteri discrezionali al fine di tutelare l’interesse generale al perseguimento degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio, ma con valutazioni che, riguardando l’organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative da parte del Comune, devono essere svolte in concreto, con un’analisi effettuata caso per caso e nel complesso”, come ha avuto modo di esprimersi il Consiglio di Stato con sentenza dell’8 aprile 2019, n. 2275.

Considerato inoltre che

in attuazione del mandato conferito con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 210/2022 il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale ed il Dipartimento Partecipate hanno prodotto la relazione assunta al prot. QM n. 95400 del 9 dicembre 2022, redatta con il supporto metodologico di Deloitte & Touche S.p.A., contenuta all’allegato “A” del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono espone analitiche motivazioni con riferimento

a ragioni e finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

più specificamente, nella relazione citata al precedente alinea, è sviluppato il confronto tra le precedenti offerte pervenute in relazione alla Gara a Doppio oggetto del 2018 ed alla Gara Ponte 2021-2022, attualizzate in funzione del fabbisogno predisposto nel 2022 dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale e dei nuovi parametri dettagliati nella relazione stessa, dal quale si evidenzia uno sconto dell'offerta teorica di Roma Multiservizi S.p.A., considerata come proxy della società in house potenzialmente incaricata dell'erogazione del Servizio, pari a circa il 2,8% rispetto alla migliore offerta attualizzata tra quelle pervenute con riferimento alla Gara Ponte 2021-2022 e pari a circa il 10,1% rispetto alla migliore offerta attualizzata di CNS relativa alla Gara a Doppio oggetto del 2018;

secondo la relazione, a tale beneficio in termini di minor costo teorico per il Comune è possibile aggiungere anche l'eventuale utile derivante dalla gestione diretta del Servizio da parte della società in house, il quale sarebbe riconducibile al 100%, direttamente o indirettamente, al Comune stesso anziché al 51%, come nel caso di affidamento tramite Gara a Doppio oggetto. Tale beneficio è stato stimato in un range compreso tra i 2,4 €/mln e i 6,1 €/mln cumulati nel periodo di analisi a seconda dello scenario considerato (worst-case e best-case). Il Piano Economico Finanziario, sia nello scenario worst-case che best-case, evidenzia quindi una situazione di stabilità economico-finanziaria nel breve-medio periodo;

l'analisi della sostenibilità sottostante il Piano Economico Finanziario predisposto ha evidenziato pertanto una capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti alla gestione operativa del servizio in forma internalizzata. Il Piano Economico Finanziario ha inoltre evidenziato come l'erogazione del servizio attraverso ricorso ad in house risulterebbe idonea a generare ricavi in grado di remunerare i fattori produttivi e realizzare perciò una proporzionalità nel medio periodo tra costi e ricavi;

il Piano Economico Finanziario risulta essere stato definito a partire dai dati a disposizione di Roma Capitale e di Roma Multiservizi S.p.A, i cui dati storici sono stati oggetto di analisi attraverso apposita due diligence commissionata dal Dipartimento Partecipate. In particolare risulta essere stato considerato come assunto che, successivamente al termine delle trattative per il riacquisto dai soci privati delle quote minoritarie, la Roma Multiservizi S.p.A. risulterà la società in house in grado di gestire il servizio, anche in conseguenza dell'effettiva erogazione da parte della stessa nel corso degli ultimi anni, mentre le ulteriori assunzioni economiche e patrimoniali dei dati previsionali sono state dettagliatamente indicate al n. 4 della relazione stessa;

nella relazione si ipotizzano due scenari basati su un andamento dei ricavi analizzato nel dettaglio ed una base dei ricavi analiticamente definiti nonché completi in tutte le singole componenti (Costo del Personale, Costi Operativi, Costi di Struttura, Oneri Finanziari) e sono contenute analisi di sensitività predisposte elaborando due scenari alternativi (worst e best case). Nel caso peggiorativo inoltre è stata effettuata una ulteriore analisi al fine di verificare gli effetti di un andamento peggiorativo dell'inflazione rispetto alle stime ad oggi disponibili con impatto sui costi operativi e non sui ricavi;

la relazione di cui all'allegato "A" indica infine alcuni aspetti benefici potenzialmente sottostanti all'internalizzazione del servizio erogato tramite società controllata al 100% in maniera diretta o indiretta dal Comune di Roma Capitale, tra cui la possibilità di ottenere risparmi su eventuali futuri bandi di gara relativi a servizi erogabili dalla stessa in house, un migliore controllo degli standard di qualità ed efficacia sottostanti all'erogazione del servizio, riduzione del rischio di sospensione e/o cessazione del servizio conseguente a fallimenti di operatori di mercato cui il servizio potrebbe essere affidato, ulteriori potenziali benefici derivante da possibili sinergie legate all'integrazione della società in house con gli altri ambienti del Comune di Roma Capitale;

nella relazione di cui all'allegato "B", che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale elenca ulteriori benefici per la collettività che potrebbero essere raggiunti in conseguenza di un affidamento in house del servizio scolastico integrato nelle scuole di competenza di Roma Capitale;

nello specifico, nella relazione di cui all'allegato "B", si prevede di raggiungere, tramite la costituzione della società in house, gli obiettivi di universalità e socialità, atteso che l'affidamento a società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità di regole decisionali ed un processo di pianificazione e controllo delle attività ad essa commissionate certamente più consolidato ed incisivo rispetto ad un soggetto privato, avulso dalle sinergie di sistema generabili attraverso la governance dell'Ente;

ancora, nella predetta relazione viene con particolare evidenza sottolineato che la gestione diretta consentirebbe di raggiungere soprattutto l'obiettivo del miglioramento della qualità del servizio scolastico integrato, sia in ragione dell'inegabile caratterizzazione educativa del ruolo svolto dagli operatori del servizio stesso, tenuti a rapportarsi quotidianamente con soggetti particolarmente fragili e vulnerabili, per i quali risulta fondamentale instaurare una relazione fiduciaria e stabile con gli adulti di riferimento, sia mediante una costante e programmata attività di formazione del personale, di monitoraggio e controllo delle prestazioni, di previsione di questionari di gradimento destinati ai genitori dei piccoli utenti, di partecipazione degli interessati attraverso l'accesso alle informazioni, di presentazione di reclami e di formulazione di osservazioni;

infine, un ulteriore beneficio conseguente all'affidamento in house sarebbe determinabile dal conseguimento della stabilità occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato di Roma Multiservizi S.p.A., obiettivo non assicurabile mediante la mera applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;

dalla predetta relazione emerge quindi che le caratteristiche del servizio e dell'utenza orientano ad un superamento del modello della gara aperta rivolta al mercato, in quanto necessitano di un controllo diretto da parte dell'Ente a tutela della corretta e piena attuazione di servizi funzionali a diritti indefettibili e alla prioritaria salvaguardia dei minori;

è pertanto necessario confermare che il servizio scolastico integrato, comprendente quattro attività distinte ma complementari consistenti nell'ausiliario (nei nidi, nelle

scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei Mestieri e nei C.F.P. di Roma Capitale), nell'assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni con disabilità, anche delle scuole secondarie di secondo grado), nella pulizia (nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri e nei C.F.P. di Roma Capitale), e nella piccola manutenzione e facchinaggio (nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali) è da qualificare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., quale servizio di interesse generale, meritevole di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

è altresì necessario individuare quale migliore modello organizzativo per l'attività di produzione del servizio di interesse generale "servizio scolastico integrato" - strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - la società in house, prevista dall'art. 2, lett. o), del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che risulta maggiormente rispondente a principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, e di revocare conseguentemente la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018;

occorre pertanto dare indirizzo alla società partecipata di Roma Capitale Ama S.p.A. di procedere senza indugio, e comunque a seguito delle necessarie interlocuzioni negoziali con il socio privato della Roma Multiservizi S.p.A., alla convocazione di un'Assemblea straordinaria al fine di adottare le seguenti azioni e/o decisioni:

a) acquisto delle quote di partecipazione di Roma Multiservizi S.p.A. facenti capo al soggetto privato, al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, tenendo conto ai fini dei costi di acquisizione, degli esiti della relazione tecnica individuata in premessa di cui al prot. RL/3859 del 31 agosto 2022, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

b) approvazione delle necessarie modifiche statutarie della Roma Multiservizi S.p.A. i cui contenuti dovranno essere in coerenza con lo svolgimento delle attività descritte al punto 1) e con eventuali altre funzioni strumentali complementari e sinergiche;

è necessario inoltre dare mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale perché sia assicurata continuità ai servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità, nelle more del completamento dell'iter amministrativo di definizione della procedura di cui ai precedenti alinea;

il presente schema di atto deliberativo è sottoposto a consultazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale.

Atteso che

in data 12 dicembre 2022, il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: A. Pipitone;

in data 14 dicembre 2022, il Direttore della Direzione Coordinamento Operativo del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Direttore

F.to: F. Perrone;

in data 12 dicembre 2022, il Direttore del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. D’Alessandro;

in data 14 dicembre 2022, il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Aielli;

in data 14 dicembre 2022, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

in data 13 gennaio 2023, con nota prot. n. RQ/616, l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 - Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.a. da parte di

AMA S.p.a. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi.”

L'O.R.E.F.

F.to: G. Caldarelli
M.A. Rea
G. Alivernini”.

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti I – Bilancio e XI – Scuola, nella seduta congiunta del 23 gennaio 2023, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica nonché quello di regolarità contabile espresso dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

la Direttiva n. 20/UE;

il D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

il D.Lgs. 175/2016;

lo Statuto di Roma Capitale.

Per quanto espresso in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di confermare che il servizio scolastico integrato, comprendente le attività che seguono:

- a) ausiliario nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei Mestieri e nei C.F.P. di Roma Capitale;
- b) assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado);
- c) pulizia nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei Mestieri e nei C.F.P. di Roma Capitale;
- d) piccola manutenzione e facchinaggio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali; è qualificabile, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.,

quale servizio di interesse generale, meritevole di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

2) di individuare, quale migliore modello organizzativo per la gestione del servizio integrato scolastico, la società in house, prevista dall'art. 2, lett. o), del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

3) di revocare, conseguentemente, la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018;

4) di dare indirizzo alla società partecipata di Roma Capitale Ama S.p.A. di procedere senza indugio, e comunque a seguito delle necessarie interlocuzioni negoziali con il socio privato della Multiservizi S.p.A., alla convocazione di un'Assemblea straordinaria al fine di adottare le seguenti azioni e/o decisioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 42 del TUEL:

a) acquisto delle quote di partecipazione di Roma Multiservizi S.p.A. facenti capo al soggetto privato, al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, tenendo conto, ai fini dei costi di acquisizione, degli esiti della relazione tecnica individuata in premessa di cui al prot. RL/3859 del 31 agosto 2022, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

b) approvazione delle necessarie modifiche statutarie della Roma Multiservizi S.p.A. i cui contenuti dovranno essere in coerenza con lo svolgimento delle attività descritte al punto 1) e con eventuali altre funzioni strumentali complementari e sinergiche;

5) di dare mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale perché sia assicurata continuità ai servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità, nelle more del completamento dell'iter amministrativo di cui alla presente deliberazione;

6) di dare indirizzo ai competenti uffici di Roma Capitale, alla conclusione del procedimento di cui al punto 4), di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla retrocessione non onerosa a favore di Roma Capitale del 100% del capitale sociale di Roma Multiservizi S.p.A. al valore patrimoniale rilevato al momento della retrocessione medesima;

Il presente atto deliberativo è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ed acquisterà efficacia successivamente alla pronuncia della Corte dei Conti con le modalità e i termini di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016. Lo schema di atto deliberativo conseguente alla conclusione dell'iter amministrativo individuato nei punti 4) e 6) del dispositivo è sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 36 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Gualtieri e i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Ciani, Cicculi, Converti, Corbucci, Erbaggi, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Masi, Melito, Michetelli, Mussolini, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Rocca, Santori, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 49.

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 7 febbraio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 febbraio 2023.

Li, 6 febbraio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: L. Massimiani